

**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica****Dipartimento Autonomie Locali**

Servizio 5° / Elettorale

Via Trinacria n. 34-36**90144 - Palermo**

Trasmessa tramite email non segue cartaceo

Prot. n. 10592**del 11/05/2023**dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio Elettorale: Dott. Giovanni Corso tel. 091-7074414, e-mail gcorso@regione.sicilia.it

OGGETTO: Elezioni amministrative 2023 – Turno ordinario - Valutazione circa la necessità di norme igienico sanitarie per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per il voto dei soggetti positivi al COVID-19

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo
e per il tramite delle Prefetture Ai Comuni interessati al voto

In occasione delle elezioni amministrative turno ordinario 2023, che vede interessati 128 comuni della Sicilia, appare opportuno sottolineare, come peraltro già evidenziato dal Ministero della Salute con nota 14682 del 10 maggio 2023 e trasmessa con nota protocollo 13554 10 maggio 2023 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di pari oggetto e contenuto della presente, che pur alla luce del modificato quadro epidemiologico, si ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla tutela della salute di chi presta servizio nelle sezioni elettorali e sull'eventuale attività di raccolta del voto da parte degli uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti, art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Ai componenti dei seggi, durante la permanenza nei locali adibiti al voto, si consiglia di attenersi a norme igienico-sanitarie di base come la frequente e accurata igiene delle mani, mantenendo altresì una adeguata aereazione dei locali.

Per le attività di raccolta del voto da parte seggi volanti si richiede che gli operatori si attengano alle disposizioni stabilite dall'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2023 che all'articolo 1, comma 1 dispone l'obbligatorietà di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel caso di seggi volanti siti in strutture sanitarie che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi specialmente se ad alta intensità di cura nei reparti identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse; l'obbligo è inoltre esteso agli operatori dei seggi volanti siti in strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Come da comma 2 della citata Ordinanza, nei restanti casi, vale a dire, nei seggi volanti siti in strutture sanitarie diverse da quelle citate nel comma 1, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie. Resta impregiudicata la facoltà delle autorità sanitarie locali e delle altre autorità territorialmente competenti di adottare misure e procedure che rispondano a specifiche ragioni di tipo organizzativo e coerenti con la situazione epidemiologica locale, sia per quanto attiene ai seggi volanti sia - ovviamente - alle sezioni ospedaliere.

IL DIRIGENTE
del Servizio 5° Ufficio Elettorale
Giovanni Corso